



## **REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'INTEGRAZIONE E IL SOSTEGNO DEGLI STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA)**

### **Titolo I – Finalità e destinatari**

#### **Art. 1 – Finalità**

La LINK CAMPUS UNIVERSITY garantisce nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA), al fine di assicurare l'esercizio del fondamentale diritto allo studio e favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo e di promuoverne la cittadinanza attiva e la piena inclusione nella società.

#### **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento ha quali presupposti:

- i Principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- il Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011 n. 5669 "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento";
- lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.

#### **Art. 3 – Destinatari/e degli interventi**

Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Università, tutti gli/le studenti iscritti/e ai corsi dell'Ateneo.

Al fine di poter accedere ai servizi e alle misure di supporto forniti dall'Università lo/la studente con DSA è tenuto/a a produrre idonea documentazione medica in corso di validità.

### **Titolo II - Delegato per l'integrazione ed il sostegno degli/le studenti con DSA**

#### **Art. 4 – Delegato del Rettore**

Il Delegato del Rettore per i DSA (di seguito Delegato), nominato con provvedimento del Rettore, espleta le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva realizzazione dell'inclusione ed integrazione degli studenti con DSA.

In particolare il/la Delegato/a deve:

- Indirizzare gli studenti con DSA verso i servizi specifici offerti dall'Ateneo;
- Offrire collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa;
- Sensibilizzare il corpo docente riguardo la risoluzione delle problematiche DSA;
- Individuare gli specifici interventi da realizzare sulla base delle necessità degli studenti e delle studentesse con DSA;
- Monitorare l'efficacia delle azioni realizzate, anche al fine di garantire l'assicurazione della qualità dei servizi offerti, e sottoporre annualmente al Rettore una relazione sulle attività svolte;
- Promuovere la mediazione durante tutto il percorso universitario tra docenti e studenti con DSA;

### **Titolo III - Servizi e supporto**

#### **Art. 5 – Orientamento in entrata, in itinere e in uscita**

L'Università, in collaborazione con il Delegato del Rettore, assicura agli studenti con DSA un servizio personalizzato di orientamento al fine di garantire un efficace ed efficiente percorso di studi nonché di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato e di contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. L'Università si impegna inoltre a fornire uno specifico supporto di orientamento nel momento della transizione al mondo del lavoro.

#### **Art. 6 – Tutorato**

Il Delegato può individuare servizi di tutorato alla pari o specializzati, seguendo criteri di personalizzazione ed in base a una attenta analisi dei bisogni formativi specifici, destinati ad aumentare l'autonomia e l'inclusione dello studente nel suo percorso di studi. I servizi di tutorato possono riguardare l'accompagnamento nelle attività legate all'apprendimento, il sostegno allo studio individuale nonché il supporto alla comunicazione. Per garantire il servizio di tutorato l'Università può ricorrere a contratti per studenti part-time, ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti pubblici o privati che operano a livello territoriale.

#### **Art. 7 – Strumenti compensativi e misure dispensative**

Il Delegato può prevedere strumenti compensativi e misure dispensative che devono essere valutate in modo personalizzato, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. Tali strumenti possono essere individuati sia durante l'attività didattica che durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono essere individuate tra quelle previste nelle Linee guida MIUR attuative della legge 170/2010.

### **Titolo IV – Diritti e doveri degli studenti**

#### **Art. 8 – Diritti degli studenti con DSA**

Gli studenti con DSA regolarmente iscritti hanno diritto:

- di dichiarare o meno il proprio stato di DSA (la segnalazione con la presentazione della documentazione che attesta lo stato DSA è la condizione necessaria per la fruizione dei servizi);
- ad avere pari opportunità di apprendimento;
- a ricevere tutte le informazioni in un formato a loro accessibile;
- ad accedere ai corsi, programmi, attività e opportunità offerte dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY.

#### **Art. 9 – Doveri degli studenti con DSA**

Gli studenti con DSA che vogliono usufruire dei servizi erogati dall'Ateneo devono:

- fornire la documentazione necessaria (Certificato DSA) a supporto del disturbo specifico dell'apprendimento dichiarato;
- rispettare gli articoli previsti all'interno del presente Regolamento;
- informare il Delegato in tempo utile sugli esami che si intendono sostenere e sulle modalità alla seguente e-mail: [supportostudenti@unilink.it](mailto:supportostudenti@unilink.it).



## **Titolo V – Disposizioni finali**

### **Art. 10 – Privacy**

Tutti i dati gestiti dall'Università ai sensi del presente Regolamento saranno trattati nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 11 – Norma finale**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia di disabilità e DSA.

## VADEMECUM

---

**Lo studente con DSA può decidere se dichiarare o meno la propria condizione all'Ateneo e può farlo in un qualunque momento del proprio percorso di studi. La consegna della certificazione diagnostica di DSA permette allo studente di accedere ai servizi offerti e di usufruire di misure e strumenti compensativi per affrontare le lezioni, lo studio e gli esami.**

La scelta di dichiarare la propria caratteristica di DSA all'Ateneo:

- E' volontaria;
- Può essere effettuata in un qualunque momento della sua carriera universitaria;
- È un dato coperto da privacy che non verrà automaticamente comunicato ai docenti (o ad altra struttura o persona interna o esterna all'Ateneo) se non per iniziativa e con il consenso dello studente stesso;
- E' una condizione preliminare e imprescindibile per il riconoscimento dei propri diritti di studente con DSA;
- Non verrà segnalata in alcuna forma nel titolo che potrà conseguire al termine del percorso di studi.

Tale scelta avviene attraverso la presentazione di una documentazione che deve:

- Riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto;
- Contenere tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascun soggetto;
- Individuare le rispettive aree di forza e di debolezza della persona;
- Essere stata rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni;
- Essere stata rilasciata da non più di tre anni.

## SERVIZIO DI SUPPORTO

Presso L'Università degli Studi Link Campus University è istituito un servizio di supporto studenti con DSA. La presa in carico dello studente avviene successivamente la dichiarazione di iscriversi come DSA trasmessa all'ufficio Orientamento (se nuovi immatricolati) o all'Ufficio Accademico (se studente già immatricolato). La documentazione va inviata seguendo le indicazioni sul modulo di iscrizione. Per eventuali informazioni è possibile scrivere a [supportostudenti@unilink.it](mailto:supportostudenti@unilink.it)

## SEGUIRE LE LEZIONI E STUDIARE

Per uno studente con DSA può essere difficile seguire una lezione e prendere contemporaneamente appunti, può quindi essere utile registrare l'audio delle lezioni tenendo conto che: la registrazione per uso esclusivo per studio personale è un diritto ma è sempre opportuno concordarla col docente. Per seguire al meglio un corso lo studente può anche provare a chiedere al docente materiali didattici in aggiunta o in anticipo rispetto a quanto normalmente messo a disposizione e cercare di sfruttare al meglio le occasioni di confronto e verifica (domande, colloqui, esercitazioni, test intermedi, ecc.). Per migliorare il proprio rendimento lo studente può inoltre utilizzare numerosi strumenti compensativi (tra i più comuni PC, tablet, smartphone, con vari programmi e app per scrittura, sintesi vocale, ecc.) e cercare di organizzare al meglio il proprio studio, eventualmente anche con l'aiuto di un tutor.

### Intero percorso di studi:

- possibilità di registrazione delle lezioni;
- uso di testi in formato digitale;
- uso di programmi di sintesi vocale;
- uso di ogni altro strumento tecnologico ritenuto utile per facilitare lo studio e gli esami.

Per approfondimenti e indicazioni lo studente può rivolgersi all'Ufficio Supporto Studenti.

## SOSTENERE GLI ESAMI

Gli studenti con DSA hanno diritto a un trattamento individualizzato in sede di esame, ma il grado di difficoltà della prova e la preparazione del candidato devono essere analoghe a quella degli altri studenti. Vista la variabilità dei DSA, forme alternative di esame e misure compensative e dispensative dovrebbero essere personalizzate in base alla diagnosi e alla specificità del corso di studio. Per valutare la situazione è opportuno un colloquio preliminare tra studente e Delegato nel quale sia valutato quali accorgimenti possono rispondere con più efficacia alle esigenze del corso e alle personali problematiche dello studente. Durante la prova lo studente con DSA ha diritto ad usufruire dei provvedimenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa vigente (cfr. sezione "Cosa dice la normativa" paragrafo "Esami di profitto"). Ulteriori suggerimenti sono contenuti nelle Linee Guida.

### Esami di profitto:

- tempo aggiuntivo (non oltre il 30% in più);
- possibilità di verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto delle abilità individuali;
- eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa della prova, se non può essere concesso il tempo aggiuntivo;
- valutazione di contenuti più che di forma e ortografia;
- possibilità di utilizzare mappe concettuali e schemi.
- possibilità di utilizzo PC con correttore ortografico e/o programmi di sintesi vocale

---

## RAPPORTO CON I DOCENTI

Lo studente con DSA che deve rivolgersi ad un docente per richieste, chiarimenti e/o concordare adattamenti può seguire le seguenti prassi:

- rivolgersi direttamente al docente durante il ricevimento o tramite mail (se necessario può prevedere di inserire in copia l'ufficio Supporto Studenti);
- mediazione indiretta tramite l'ufficio Supporto Studenti.

**In caso di esame, lo studente deve comunicare all'Ufficio Supporto Studenti, in tempo utile (almeno due settimane), l'esame che intende sostenere e le modalità preferite, laddove non già discusse in fase di colloquio, all'indirizzo e-mail [supportostudenti@unilink.it](mailto:supportostudenti@unilink.it).**

## DELEGATO DEL RETTORE PER I DSA:

Ricopre a livello di Ateneo il ruolo di referente, promotore e garante di azioni e iniziative rivolte a garantire la presenza e il diritto allo studio degli studenti con DSA. Il DELEGATO si occuperà di valutare insieme allo studente le strategie e gli strumenti più adeguati da adottare durante il percorso universitario in relazione al singolo percorso di studio.

## COSA PREVEDE LA NORMATIVA

Affinché uno studente sia riconosciuto come «studente con DSA» è necessario che l'Ateneo acquisisca la certificazione con la diagnosi (emessa dal SSN o da altro ente accreditato e non più vecchia di tre anni).

➤ La Legge n. 170 del 2010 impone agli Atenei di individuare forme didattiche e modalità di valutazione che permettano agli studenti con DSA il raggiungimento di una formazione adeguata. Pertanto gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire nel corso degli studi universitari di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi. Il diritto alla fruizione di qualsiasi misura dispensativa e/o compensativa è subordinata alla presenza di una diagnosi medica valida.

[http://www.istruzione.it/esame\\_di\\_stato/Primo\\_Ciclo/normativa/allegati/legge170\\_10.pdf](http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf)

➤ Il Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011 individua le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento e le forme di verifica e di valutazione necessarie per garantire il diritto allo studio degli studenti universitari con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento.

[http://www.istruzione.it/esame\\_di\\_stato/Primo\\_Ciclo/normativa/allegati/prot5669\\_11.pdf](http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf)

➤ Le Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011 precisano le forme attraverso le quali deve essere garantito il diritto allo studio.

[http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee\\_guida\\_sui\\_dsa\\_12luglio2011.pdf](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf)